

SCHEMA TECNICA

DEFINIZIONE DEL MECCANISMO AUTOMATICO PER IL RECUPERO DEGLI IMPORTI DOVUTI E NON VERSATI DA PARTE DEI GESTORI DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI A SEGUITO DELLA RITARDATA APPLICAZIONE DELLA REGOLAZIONE VIGENTE IN MATERIA

450/2022/R/eel (*)

Con la delibera 450/2022/R/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) stabilisce il *meccanismo automatico per il recupero degli importi dovuti e non versati da parte dei gestori di Sistemi di Distribuzione Chiusi a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia*.

Il provvedimento scaturisce da quanto disposto dal decreto legislativo 210/21 che, sanando (entro il 26 giugno 2022) la situazione delle configurazioni elettriche identificabili come Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) che, in violazione della regolazione vigente, hanno continuato a operare nel sistema elettrico come unico cliente finale, ha posto la necessità di definire le modalità di recupero, in maniera retroattiva, degli importi dovuti e non versati da parte dei relativi gestori di Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) e utenti per effetto della mancata applicazione del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC), in modo tale da allineare la regolazione ad essi applicata alla regolazione che è stata applicata ai SDC inseriti nel Registro delle reti interne di utenza (RIU) ovvero nel Registro degli altri sistemi di distribuzione chiusi (ASDC).

Il provvedimento introduce meccanismi volti a incentivare ulteriormente i gestori dei SDC, ed in particolare i gestori di reti elettriche portuale e aeroportuale, ad ottemperare nel più breve tempo possibile agli obblighi previsti dalla normativa in materia di SDC e conseguentemente a procedere alla corretta applicazione del TISDC.

Più nel dettaglio, con la presente deliberazione, confermando gli orientamenti espressi con il documento per la consultazione 390/2022/R/eel, viene integrato il TISDC prevedendo che:

- **Soggetto a cui va imputato il pagamento dell'importo oggetto di recupero:**

Il gestore del SDC, in quanto responsabile del ritardo nella mancata applicazione del TISDC (di seguito: gestore del SDC inadempiente), è il soggetto a cui deve essere imputato il pagamento degli importi dovuti e non versati a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia di SDC.

- **Soggetto che dovrà procedere al calcolo dell'importo oggetto di recupero e destinazione del recupero:**

La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito CSEA) è il soggetto deputato a quantificare l'ammontare degli importi dovuti e non versati per effetto della ritardata applicazione della regolazione vigente e ad imputarlo al gestore del SDC inadempiente. A tal fine essa si può avvalere delle imprese distributrici e di Terna per quantificare i già menzionati importi.

- **Periodo oggetto di regolarizzazione:**

Il periodo oggetto di regolarizzazione è l'intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza di applicazione del TISDC per la particolare tipologia di SDC oggetto di regolarizzazione e la data, comunicata dal Sistema Informativo Integrato (SII) a CSEA, a decorrere dalla quale la regolazione dei servizi di trasporto e di dispacciamento, sia in relazione all'energia elettrica scambiata con le altre reti nei punti di interconnessione, sia in relazione all'energia elettrica prelevata e immessa nei punti di connessione alla rete del SDC dalle singole utenze del SDC, è stata effettuata sulla base delle disposizioni regolatorie del TISDC.

- **Criteri per quantificare l'entità dell'importo oggetto di recupero:** L'ammontare degli importi dovuti e non versati per effetto della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia di SDC è posto pari alla sommatoria delle seguenti voci:
 - Recupero corrispettivi di trasporto
Pari al valore massimo tra zero e la differenza fra i corrispettivi di trasporto che il gestore del SDC avrebbe versato per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del TISDC nel periodo oggetto di regolarizzazione e i corrispettivi di trasporto effettivamente versati nel periodo oggetto di regolarizzazione;
 - Recupero corrispettivi dispacciamento
Pari al valore massimo tra zero e la differenza fra i corrispettivi di dispacciamento che gli utenti del SDC avrebbero versato nel periodo oggetto di regolarizzazione per effetto dell'applicazione dell'articolo 22 del TISDC e i corrispettivi di dispacciamento effettivamente versati dagli utenti del SDC nel periodo oggetto di regolarizzazione.
- **Penali (eventuali):**
per i gestori di reti elettriche portuali o aeroportuali che possiedono i requisiti per essere classificate come SDC che presentano istanza di iscrizione al Registro degli ASDC oltre il 2022, le penali sono poste pari:
 - i. al 10% dell'importo del recupero dei corrispettivi di trasporto e dispacciamento nel caso in cui sia il gestore del SDC a presentare autonomamente l'istanza;
 - ii. al 30% dell'importo del recupero dei corrispettivi di trasporto e dispacciamento nel caso in cui al gestore del SDC sia stato intimato di presentare istanza in quanto individuato dall'Autorità a seguito di propri controlli o verifiche ispettive ovvero di segnalazioni effettuate da altri soggetti quali a titolo di esempio le imprese distributrici, Terna, l'Agenzia delle Dogane, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.

I gestori di SDC che, a seguito dell'inserimento della propria rete elettrica nel relativo Registro, avviano l'erogazione dei servizi connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita agli utenti dei SDC conformemente a quanto previsto dal TISDC, oltre i 12 mesi dalla data di avvenuto inserimento nel relativo Registro, sono sottoposti a una penale pari al 2% dell'importo del recupero dei corrispettivi di trasporto e dispacciamento. La penale è incrementata di 2 punti percentuali per ogni ulteriore quadrimestre di ritardo nell'avvio dell'erogazione dei servizi ai sensi del TISDC successivo ai 16 mesi dalla data di avvenuto inserimento nei registri dei SDC.

- **Le modalità di recupero**

CSEA, a seguito dell'inserimento di un SDC all'interno dei Registri degli SDC ovvero del ricevimento di una comunicazione dell'Autorità con cui si indicano i gestori di SDC che hanno avviato l'erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita agli utenti dei SDC conformemente a quanto previsto dal TISDC in ritardo rispetto a quanto previsto dal TISDC, avvia, le attività funzionali al recupero degli importi dovuti e non versati da ciascun gestore di SDC inadempiente e, una volta quantificato l'importo oggetto di recupero, procede a imputarlo al gestore di SDC inadempiente prevedendo che quest'ultimo possa avvalersi della facoltà di effettuare pagamenti rateali.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento